

prot. n. 07/25

Cagliari, 22 aprile 2025

All'Ente acque della Sardegna
protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it

All'Assessore regionale degli Affari generali,
Personale e riforma della Regione
aaqq.assessore@pec.regione.sardegna.it

e p.c. Al Segretario Generale della Regione
segretario generale@pec.regione.sardegna.it

e p.c. Al Direttore Generale del Personale
personale@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Nota ENAS prot. U\0004501\28.03.2025. Determinazione DG ENAS n. 382 del 27.03.2025 concernente gli incentivi per funzioni tecniche personale ENAS. Segnalazione illegittimità e difformità rispetto alla Disciplina regionale.

Con riferimento alla nota in oggetto a mezzo della quale Codesto Ente ha trasmesso la citata Determinazione n. 382/2025 unitamente ai relativi allegati, le scriventi Organizzazioni Sindacali, maggiormente rappresentative nell'area dirigenti dell'Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, Aziende ed Agenzie regionali segnalano quanto segue.

L'atto in oggetto recepisce, con modifiche, la disciplina approvata con DGR 39/11 del 10.10.24 che per espressa indicazione *"trova applicazione oltre che per l'Amministrazione regionale, per ogni Ente, Azienda ed Agenzia appartenente al sistema Regione...."* in conformità all'art. 33 della LR n. 8/2018. La stessa DGR dà mandato alla Centrale Regionale di Committenza in raccordo con la Direzione Generale del Personale *"per la predisposizione di eventuali circolari interpretative, per il rilascio di pareri e per la disciplina di dettaglio da fornire ad Enti che ne facciano richiesta"*.

Le modifiche apportate da ENAS, coinvolgendo - tra i beneficiari dell'incentivo - anche il personale dirigente di fatto contrastano con la specifica previsione del Regolamento Regionale di cui alla citata DGR n. 39/11 riguardante *l'eventualità di designazione dei dirigenti medesimi nei soli casi consentiti dalla Legge e comunque solo una volta accertata la impossibilità di affidamento a personale non dirigente*.

È chiaro, pertanto, che la modifica di cui sopra non essendo ascrivibile a disciplina di dettaglio - adottabile dagli Enti regionali con la procedura di garanzia prevista dalla DGR n. 39/11 - non può essere assunta unilateralmente dall'Ente, tanto meno con una determinazione del Direttore generale che non viene neanche inviata a controllo preventivo ex art. 3 della Legge Regionale n. 14/1995.

Giova infine evidenziare che la disciplina prevista per il personale dirigente sopra richiamata è stata oggetto di specifica concertazione avvenuta il 03.10.2024 presso la Sede dell'Assessorato Regionale al Personale e Affari Generali con l'accordo unanime di tutte le OOSS rappresentative del personale dirigente e non dirigente e l'Assessore Dott.ssa Maria Elena Motzo e, quindi, coerentemente riportata dall'art. 2 del Regolamento approvato con la citata DGR n. 39/11 del 10.10.2024.

Nel confermare pertanto che le scriventi OOSS intendono - in questa sede - ribadire per coerenza tale principio di *residualità*, si chiede all'Ente in indirizzo l'annullamento in autotutela del provvedimento *de quo* ed in ogni caso al competente Assessorato in indirizzo di esprimere le proprie valutazioni in merito.

Distinti saluti.

LE SEGRETERIE REGIONALI

SDIRS DIRER


FESAL-RAS
Area Dirigenti
